

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

TRA

LA SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA dell'Università degli Studi di Perugia, (C.F. 00448820548), nella persona del Prof. Giampietro Ricci, Direttore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria nato ad Orvieto il 15/01/1960 domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e biomediche, in Piazza Lucio Severi, 1- Perugia- di seguito denominata semplicemente "Scuola",

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito indicata con AOU di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario f.f. Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO CHE

il D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", all'allegato 1, disciplina le modalità di svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e dei tirocini dei medici in formazione specialistica da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola;

l' AOU di Sassari è struttura accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale;

la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria intende avvalersi della AOU di Sassari in quanto struttura di alta formazione

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

1. Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante/tirocinio i medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi di Perugia.

2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

3. La frequenza dei medici in formazione specialistica è finalizzata allo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo individuale della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 3 Rete formativa del soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante non è incluso nella rete formativa di Scuole di Specializzazione di altri Atenei ed è in grado di accogliere i medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 4 Durata tirocinio responsabili formazione

Il progetto formativo individuale stabilisce la durata del tirocinio che potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le parti e previa accettazione del Tirocinante. Il progetto formativo individuale specifica altresì il nominativo del Responsabile della formazione (Direttore della Scuola o Tutor) ed il nominativo del Tutor designato dal Soggetto ospitante che affiancherà il Tirocinante nello svolgimento delle attività di formazione.

Art. 5 Accertamento della frequenza

1. L'accertamento della regolare frequenza dei medici in formazione specialistica presso le strutture del Soggetto ospitante è affidato al Tutor del Soggetto ospitante, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti previsti nel progetto formativo individuale.

Art. 6 Assicurazione

1. Il Soggetto ospitante provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi derivante dall'esercizio dell'attività assistenziale e per gli infortuni connessi all'attività di formazione specialistica svolta dai medici in formazione specialistica presso le strutture del Soggetto ospitante.

2. In caso di infortunio, il Soggetto ospitante è tenuto, nel più breve tempo possibile, ad informarne la Scuola ed a porre in essere tutti gli adempimenti previsti presso le strutture competenti.

Art. 7 Obblighi dei Tirocinanti

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo i medici in formazione specialistica sono tenuti a svolgere le attività disciplinate dal progetto formativo individuale dai medesimi sottoscritti con le modalità ivi stabilite.

Art. 8 Sicurezza

1. Gli obblighi previsti dal D.L.gs.vo 09/04/2008 n. 81 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e se presente il rischio da radiazioni ionizzanti, previsti dal D.L.gs.vo 230/1995, gravano sul Soggetto Ospitante.

2. I medici in formazione specialistica debbono produrre copia del giudizio di idoneità espresso dal medico competente.

3. I medici in formazione specialistica sono tenuti a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 9 Durata e validità

La presente convenzione ha la durata di 18 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere prorogata alle medesime condizioni ovvero rinnovata previo accordo espresso tra le parti.

Art. 10 Imposte di registrazione e bollo

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso e le relative spese sono poste a carico della parte richiedente. Il presente atto non è soggetto ad imposta di bollo.

Art. 11 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione e/o esecuzione del presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Sassari, previo tentativo di composizione bonaria.

Art. 12 Trattamento dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Lo specializzando è nominato soggetto autorizzato dal Direttore dell'Unità Operativa presso cui svolge l'attività, al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, solo nei confronti dell'utenza dell'Azienda e nel rispetto dei fini istituzionali del S.S.N.:

- all'accesso ai dati personali identificativi e sensibili, la conoscenza dei quali sia strettamente necessaria allo svolgimento delle sue funzioni;
- al trattamento dei dati stessi con supporti cartacei, fotografici e magnetici nonché con supporti e procedure informatiche mediante il personal computer e/o videoterminale il cui uso sia stato eventualmente consentito in sede di assegnazione di apposita password e/o codice identificativo personale.

Art. 13 Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

Prof. Giampietro RICCI

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Il Commissario Straordinario f.f.

Dott. Antonio Lorenzo Spano

Data _____

(soggetto ospitante)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. _____

Data _____